



COMUNE DI RAGUSA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO INDETERMINATO n.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno uno del mese di giugno, presso la Residenza Comunale,
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

a) Il Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 06.11.1964, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Ragusa (C.F. n. 00180270886), in qualità di Dirigente del Settore 2° - Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Comune stesso,

E

b) la signora A ed ivi residente in vian.....
, codice fiscale ,

PREMESSO

- che il presente contratto viene stipulato ai sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
- che nel testo del presente contratto il Comune di Ragusa è riportato con la sola espressione "Comune" mentre la sig.ra è riportata con l'espressione dipendente/Prestatore di lavoro;

con nota assunta al protocollo di questo Ente del, la dipendente nata il ... a ... ha chiesto il trasferimento tramite l'istituto dell'interscambio tra enti, dal Comune di Ragusa al Comune di e contestualmente la signora, nata a il, dipendente del Comune di, ha chiesto con nota assunta al protocollo dell'ente col n. del, di essere trasferita presso il Comune

di Ragusa

- che, con determinazione dirigenziale n..... del 2,,,,,, è stato formalizzato il passaggio diretto della sig.ra, nella dotazione organica di questa Amministrazione, con il profilo di Istruttore amministrativo, nella categ. C, posizione economica C1 a decorrere dal 1° giugno 2018, per interscambio con la sig.ra sopra menzionata;

che la stessa dichiara di volere mantenere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale di cui al contratto individuale n..... del nonché , sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- Visto il D.Lgs n.165/2001;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Visto il D.Lgs n.112/2008;
- Visto il R.O.U.S.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art.1) Tipologia del rapporto di lavoro. Decorrenza.

Il Comune assume, a seguito di passaggio diretto da altra amministrazione, per trasferimento, la sig.ra, che accetta, con contratto di lavoro a tempo subordinato indeterminato parziale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, data dalla quale decorrono gli effetti giuridici ed economici.

Art.2) Categoria di inquadramento professionale e livello retributivo.

Il prestatore di lavoro conserva il profilo professionale posseduto all'atto del trasferimento nonché la posizione giuridica ed economica goduta presso l'amministrazione di provenienza. Di conseguenza, il prestatore di lavoro viene inquadrato:

- nella categoria "C" e nella posizione economica C1 dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del 31 marzo 1999, nel profilo professionale di Istruttore amministrativo.

La retribuzione annuale, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali e fiscali, è dunque articolata così come risulta dall'allegato prospetto contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Spettano, altresì, le quote di assegno nucleo familiare ed il trattamento accessorio, se ed in quanto dovuti.

Il prestatore di lavoro è tenuto a comunicare, all'atto della presa di servizio, quanto necessario per consentire la corretta determinazione delle suddette quote allo stesso spettante.

Art.3) Mansioni proprie del profilo professionale.

Le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di inquadramento sono quelle indicate nell'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto alla quale le parti fanno espresso rinvio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs.n.165 del 30.3.2001, in materia di mansioni diverse ma non prevalenti da quelle previste.

Ai sensi dell'art.3, comma 2, del citato C.C.N.L., il comune potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo purché professionalmente equivalente.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell'art. 52 commi 2 e 6 del D.lgs.n.165/2001.

L'assegnazione a mansioni superiori effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dal citato art. 52, è nulla. Tuttavia al dipendente sarà corrisposta la differenza di trattamento economico connessa alla categorie superiore.

Art.4) Sede di lavoro.

La sede di destinazione dell'attività lavorativa è il Settore III – Servizi finanziari e contabili.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte dell'organo competente.

Art.5) Orario di lavoro a tempo parziale.

L'orario di lavoro è pari a 33 ore settimanali, L'orario di lavoro è articolato sull'orario di servizio stabilito nel rispetto delle normative vigenti secondo le disposizioni del responsabile della struttura organizzativa di appartenenza; è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio articolato nel rispetto delle normative vigenti.

Detto orario dovrà essere registrato quotidianamente mediante il badge marcatempo.

Art.6) Ferie e permessi retribuiti. Rinvio.

Si applicano le disposizioni del CCNL vigente nel tempo per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il prestatore di lavoro ha, comunque, diritto a fruire delle ferie maturate e non godute presso l'amministrazione di provenienza.

Art.7) Obblighi del prestatore di lavoro. Codice di comportamento.

Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Il prestatore di lavoro si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Al prestatore di lavoro, in uno al presente contratto, è consegnata copia del Codice di comportamento di cui sopra, così come è consegnata una copia delle norme disciplinari di cui ai CC.CC.NN.LL. del 6.7.1995 e del 22.1.2004.

Il prestatore di lavoro dichiara di avere preso visione di tutte le norme regolamentari e contrattuali citate nelle precedenti clausole, in particolare del suddetto Codice di comportamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art.8) Incompatibilità.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolte senza che il prestatore di lavoro sia stato autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art.9) Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro, in atto verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati (privacy).

I dati personali del prestatore di lavoro sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dello stesso dipendente.

Art.10) Clausola finale. Disposizione di rinvio. Risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme ed alle condizioni contenute nel D.lgs n.165 del 30 marzo 2001, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché a quelle derivanti dalla contrattazione collettiva disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del comparto regioni - autonomie locali nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, oltre che alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art.11) Sottoscrizione. Bollo e registrazione - esenzione.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in duplice originale, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio, dando altresì atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n.25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, modificato e integrato, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art.10 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Allegati:

- prospetto retributivo
- declaratoria profilo professionale
- copia del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- copia del Codice disciplinare
- copia della comunicazione obbligatoria telematica di instaurazione di cui all'art.9-bis, comma 2 del d.l. 510/1996, convertito in legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui uno da conservare agli atti del Comune ed uno per la parte.

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI
LAVORO

.....

.....